



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 537 della seduta del 06 OTT. 2023.**

**Oggetto: Deliberazione n. 83 del 05 marzo 2022, recante ad oggetto “Modifica Delibera n.514 del 16 dicembre 2016” – INTEGRAZIONE.**

**Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: f.to Dott. Filippo Pietropaolo**

**Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_**

**Dirigente/i Generale/i: f.to Dott.ssa Marina Petrolo**

**Dirigente di Settore: f.to Dott. Luciano L. Rossi**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>ROBERTO OCCHIUTO</b>	<b>Presidente</b>	X	
<b>2</b>	<b>GIUSEPPINA PRINCI</b>	<b>Vice Presidente</b>	X	
<b>3</b>	<b>GIOVANNI CALABRESE</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>4</b>	<b>GIANLUCA GALLO</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>5</b>	<b>MARCELLO MINENNA</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>6</b>	<b>FILIPPO PIETROPAOLO</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>7</b>	<b>EMMA STAINE</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>8</b>	<b>ROSARIO VARI'</b>	<b>Componente</b>	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
f.to Dott. Filippo De Cello

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 1, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*" ai sensi del quale le disposizioni dettate dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*" che riconduce il diritto a pensione a due sole fattispecie:

- a) pensione di vecchiaia: conseguibile al raggiungimento del requisito anagrafico e del requisito contributivo minimo di 20 anni;
- b) pensione anticipata: conseguibile alla maturazione dell'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

**VISTO** il decreto 16 dicembre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali "*Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita*";

**PRESO ATTO** che il richiamato decreto legge n. 90/2014, nell'ambito delle misure per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e in materia di trattenimento in servizio, ha abrogato l'art.16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ha riformulato il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni stesse;

**VISTA** la Deliberazione n. 514 del 16 dicembre 2016, come da ultimo modificata con la DGR n.83 del 5 marzo 2022;

### **DATO ATTO:**

- che, come peraltro rilevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con *parere DFP-0054803-P-18/08/2021*, a seguito della riforma del sistema pensionistico, con cui è stata generalizzata l'applicazione del sistema contributivo, il nuovo riferimento da prendere in considerazione non è più quello della *massima anzianità contributiva*, concetto non più attuale, ma quello di requisito contributivo utile per l'accesso alla pensione anticipata - come disciplinato dall'art.24, commi 10 e 12 del d.l. 201 del 2011 - che non si configura come un "limite massimo", bensì, come un requisito necessario alla maturazione del diritto stesso.;
- che, pertanto, il dipendente che raggiunge il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata (anzianità contributiva di anni 42 e 10 mesi per gli uomini e di anni 41 e 10 mesi per le donne + 3 mesi di finestra mobile) ad un'età inferiore al limite anagrafico ordinamentale (65 anni) può:
  - esercitare tale diritto chiedendo la cessazione del rapporto di lavoro;
  - permanere in servizio fino all'età di 65 anni, momento in cui l'Amministrazione dovrà far cessare il rapporto di lavoro d'ufficio per raggiunti limiti di età.

**ATTESO** che anche la Corte Costituzionale, occupatesi della materia *de-qua*, ha tassativamente affermato l'obbligo per l'Amministrazione pubblica di bilanciare le finalità del ricambio generazionale con l'esigenza – riconducibile al buon andamento ex art .97 Cost.- di

mantenere in servizio i dipendenti *“in grado di dare un positivo contributo per la particolare esperienza professionale acquisita in determinati specifici settori ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”*, consentendo, in tal modo, all’Amministrazione di *“utilizzare esperienze professionali ancora valide”*;

#### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. recante ad oggetto *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*;
- la Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. (*“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”*);
- la Legge regionale del 7 agosto 2002, n. 31 e s.m.i. (*“Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale”*);
- l’art. 24 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l’art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modifiche in legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l’art. 1, comma 113 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- il vigente CCNL 16/11/2022 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;
- il vigente CCNL 17/12/2020 relativo al personale dell’area delle Funzioni Locali;

#### **PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** dell’Assessore, Dott. Filippo Pietropaolo, con delega alle politiche in materia di Organizzazione e Risorse Umane della Giunta regionale della Regione Calabria, a voti unanimi,

#### **DELIBERA**

- 1. DI INTEGRARE** la deliberazione regionale n. 514/2016, estendendo anche al personale non Dirigente la previsione di cui al punto 4 del medesimo provvedimento di Giunta, precisando che il Dirigente Apicale della Struttura di appartenenza, sentito il Dirigente di Settore interessato e il Dirigente del Settore Gestione Economica e Previdenziale del Personale del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane, per la verifica del rispetto dei vincoli finanziari, deve trasmettere al Dipartimento Organizzazione e Risorse umane, la proposta motivata di prosecuzione del rapporto di lavoro.  
Il rapporto di lavoro del personale, dirigente e non, cessa, comunque, al compimento del 65° anno di età.
- 2. DI CONFERMARE** il punto 1 della deliberazione regionale n.83/2022, che prevede, in applicazione dei criteri fissati dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere con i lavoratori che abbiano maturato 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva e con le lavoratrici che abbiano

maturato 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, salva l'applicazione dei successivi adeguamenti alla speranza di vita su requisito contributivo.

3. **DI PRECISARE** che, per quanto non modificato con la presente deliberazione e la precedente DGR n. 83/2022, rimangono vigenti le ulteriori disposizioni di cui alla DGR 514/2016.
4. **DI DISPORRE** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Montilla

**IL PRESIDENTE**

f.to Occhiuto